

Legge regionale 14 marzo 2024, n. 9

Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).

(BURC n. 58 del 15 marzo 2024)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 6 maggio 2024, ha impugnato l'articolo 5 della presente legge nella parte in cui introduce l'art. 3-ter, lettera b), della l.r. n. 2/2016).

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. 2/2016](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2](#) (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:
"1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, istituisce il Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese."
2. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della [l.r. 2/2016](#) è così modificato:
 - a) nell'alinea, le parole "di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - b) alla lettera f), la parola "locali" è sostituita dalla seguente: "provinciali".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della [l.r. 2/2016](#))

1. L'articolo 2 della [l.r. 2/2016](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Istituzione del Centro di coordinamento dei registri tumori)

1. È istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto da:
 - a) il dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del Centro;
 - b) i responsabili dei registri tumori delle ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
 - c) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) o un suo delegato;
 - d) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;
 - e) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.
2. Il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori, sentiti i responsabili dei registri tumori delle ASP, provvede a selezionare e fornire a ciascun registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento: anagrafe

(sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi informatizzati di anatomia patologica presenti sul territorio della Regione Calabria.

3. Il Centro di coordinamento regionale verifica, con periodicità annuale, la qualità e la completezza delle attività svolte da ciascuno dei registri tumori della Regione Calabria. Le attività del Centro di coordinamento regionale e dei registri tumori delle ASP sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 3-bis.
4. Il Centro di coordinamento regionale monitora e valuta l'operato dei registri tumori delle ASP, proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali problematiche e opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini. Ha il compito, inoltre, di proporre azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con il Coordinamento regionale della rete oncologica. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza alcun compenso.
5. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.
6. Il Centro di coordinamento regionale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di collaborazioni tecnico-scientifiche per attuare gli scopi della presente legge.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 3 della [l.r. 2/2016](#))

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della [l.r. 2/2016](#) sono sostituiti dai seguenti:
 - “1. I registri tumori sono allocati presso la direzione strategica delle rispettive ASP.
 2. Le ASP individuano entro il 30 giugno 2024, tra il personale in servizio con competenze in materia, i responsabili dei rispettivi registri tumori e il personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività dei registri.
 3. Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei registri tumori provinciali.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 3-bis della [l.r. 2/2016](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis della [l.r. 2/2016](#), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la parola “statale” è sostituita dalla seguente: “vigente”;
 - b) le parole: “in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del [d.lgs. 196/2003](#),” sono soppresse;
 - c) dopo le parole: “con riferimento al trattamento dei dati”, la parola “sensibili” è sostituita dalla seguente: “personali”;
 - d) dopo le parole: “le tipologie di dati”, la parola “sensibili” è sostituita dalla seguente: “personali”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3-ter nella [l.r. 2/2016](#))

1. Dopo l'articolo 3-bis della [l.r. 2/2016](#), è inserito il seguente:

"Art. 3-ter
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Centro di coordinamento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:
 - a) livello raggiunto relativamente alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale;
 - b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;
 - c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;
 - d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;
 - e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria."

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.